

Decreto federale di approvazione e di attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 sulla cibercriminalità è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ Visti gli articoli 40 e 42 della Convenzione, all'atto della ratifica il Consiglio federale presenta le seguenti riserve e dichiarazioni:

a. dichiarazione in merito all'articolo 2:

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 2 soltanto nel caso in cui il reato venga commesso violando misure di sicurezza.

b. Dichiarazione in merito all'articolo 3:

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 3 soltanto nel caso in cui il reato venga commesso a fine di lucro.

c. riserva in merito all'articolo 6 capoverso 3:

La Svizzera si riserva il diritto di applicare l'articolo 6 capoverso 1 soltanto nel caso in cui il reato consista nel vendere, diffondere o mettere a disposizione in altro modo gli elementi di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettera a numero ii.

d. dichiarazione in merito all'articolo 7:

La Svizzera dichiara che applicherà l'articolo 7 soltanto nel caso in cui il reato venga commesso con l'intento di ottenere un indebito vantaggio per se stessi o terzi oppure di arrecare un danno.

RS

¹ RS 101

² ...

- e. dichiarazione in merito all'articolo 9 capoverso 3:

La Svizzera dichiara che, ai fini dell'articolo 9 capoverso 2, considera «minori» tutti i soggetti di età inferiore a 16 anni.

- f. riserva in merito all'articolo 9 capoverso 4:

La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 9 capoverso 2 lettera b.

- g. riserva in merito all'articolo 14 capoverso 3:

La Svizzera si riserva il diritto di applicare le misure di cui all'articolo 20 esclusivamente ai crimini e ai delitti ai sensi del Codice penale svizzero³.

- h. dichiarazione in merito all'articolo 27 capoverso 9:

La Svizzera dichiara che, nei casi urgenti ai sensi dell'articolo 27 capoverso 9, l'autorità centrale competente a ricevere tutte le domande di assistenza giudiziaria indirizzate alla Svizzera è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

- i. Riserva in merito all'articolo 29 capoverso 4:

La Svizzera si riserva il diritto di subordinare alla condizione prevista dall'articolo 29 capoverso 4 l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria che richieda l'applicazione di misure coercitive.

⁴ Il Consiglio federale comunica al Segretario generale del Consiglio d'Europa quanto segue:

- a. Secondo l'articolo 24 capoverso 7, l'autorità competente per l'invio e la ricezione delle domande di estradizione o di arresto provvisorio è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.
- b. Secondo l'articolo 27 capoverso 2, l'autorità centrale competente per l'invio e la ricezione delle domande di assistenza giudiziaria è l'Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.
- c. Secondo l'articolo 35, il punto di contatto raggiungibile 24 ore su 24 sette giorni su sette è l'Ufficio federale di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, 3003 Berna.

Art. 2

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Codice penale

Art. 143^{bis}

¹ Chiunque si introduce indebitamente, per mezzo di un dispositivo di trasmissione dei dati, in un sistema altrui per l'elaborazione di dati specialmente protetto contro ogni suo accesso è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

² Chiunque mette in circolazione o rende accessibili password, programmi o altri dati che sa o deve presumere destinati allo scopo di cui al capoverso 1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Legge del 20 marzo 1981 sull'assistenza in materia penale⁴

Art. 18b (nuovo) Dati relativi al traffico informatico

¹ L'autorità federale o cantonale incaricata della domanda può ordinare la trasmissione all'estero di dati relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:

- a. le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine in un altro Stato; oppure se
- b. tali dati sono stati acquisiti dall'autorità d'esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata in precedenza (art. 269-281 del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007⁵).

² Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.

³ La decisione di cui al capoverso 1, ed eventualmente l'ordine e l'autorizzazione della sorveglianza, devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio federale.

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo previsto dagli articoli 141 capoverso 1 lettera d numero 3 e 141a capoverso 2 Cost. per i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle leggi federali elencate nell'articolo 2.

⁴ RS 351.1

⁵ RS ... (FF 2007 6327)